

COMUNE DI VICOFORTE

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 in data 11.09.1991
Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.82
in data 11.09.1991, n.21 in data 19.05.1994 e successiva n.10 del 31.03.2004.

Titolo I NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Vicoforte è un Ente locale autonomo e rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, è titolare di funzioni proprie ed esercita funzioni attribuite o delegate.
3. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, delle leggi dello Stato e della Regione e del presente Statuto.
4. Il Comune ha personalità giuridica, può proporre azioni e può comparire in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne favorisce lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune ripudia qualsiasi forma di discriminazione e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati e delle forze sociali ed economiche alle scelte della comunità ed all'attività amministrativa.
3. Il Comune si attiva per la tutela del territorio, delle sue risorse paesaggistiche, culturali ed artistiche, nonché per la difesa dell'ambiente.
4. Oltre alle funzioni proprie ed inerenti all'attività amministrativa attribuita dalla legge, il Comune svolge anche funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti.
5. Il Comune valorizza e concorre nella attuazione delle proposte che interessino e favoriscano la comunità locale formulate da associazioni ed organismi, in particolare da quelli che operano sul territorio comunale.
6. Nelle forme e nei modi previsti dalle leggi statali e regionali, il Comune concorre alla formazione ed alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

7. Con riferimento agli interessi ed alle materie di cui non ha competenza per intervenire direttamente, il Comune esercita il potere di esternalizzazione e rappresentanza nei confronti degli Enti o degli organi ai quali ne è attribuita la competenza.

8. Il Comune, ai sensi di legge, può partecipare a qualsiasi forma di cooperazione e di collaborazione anche promuovendo la costituzione di istituti finalizzati allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato ed efficace di funzioni e servizi ovvero diretti al raggiungimento di obiettivi conformi ai principi fondamentali espressi nello Statuto.

9. La gestione e l'organizzazione del Comune assicurano le pari opportunità tra uomini e donne e promuovono, per entrambi i sessi, le medesime possibilità di partecipazione all'attività comunale.

Art. 3 Territorio

1. Alla data di approvazione del presente Statuto il territorio del Comune di Vicoforte si estende per kmq. 24,45 e confina con i Comuni di Mondovì, Briaglia, Niella Tanaro, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Montaldo Mondovì, Monastero di Vasco.

2. Eventuali modificazioni del territorio e variazioni della denominazione o dell'entità dei Comuni confinanti elencati al comma 1. non comportano necessariamente modifiche al presente Statuto.

Art. 4 Sede comunale, gonfalone e stemma

1. La sede comunale è fissata in Vicoforte Capoluogo. Presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le commissioni, salvo esigenze particolari che possono consentire le riunioni in altre sedi.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso, e possono essere modificati o sostituiti con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

3. Le deliberazioni del Consiglio inerenti alle materie di cui ai commi 1. e 2. sono adottate con votazione unanime dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 5 Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli atti e degli avvisi in genere, come previsto dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il segretario comunale, o un dipendente comunale da questi delegato, è responsabile della pubblicazione che viene opportunamente certificata.

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

ORGANI DEL COMUNE E UFFICI

Art. 6

Organi elettivi e burocratici

- I. Il Comune è dotato di organi elettivi, di organi burocratici e di uffici.
2. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio ed il Sindaco; i componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco.
3. Gli organi burocratici sono rappresentati dal personale ed in particolare dal segretario comunale che si avvale degli uffici comunali.

Art. 7

Organi collegiali

- I. Il Consiglio comunale, la Giunta e le commissioni consiliari e comunali sono organi collegiali.
2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei loro componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le deliberazioni diventano esecutive nei termini prescritti dalla legge; esse possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il collegio deliberante.
5. La Giunta può deliberare in via d'urgenza soltanto nei casi previsti dalla legge, sottoponendo le deliberazioni alla ratifica del Consiglio nei tempi stabiliti dalla legge stessa.
6. I componenti l'organo collegiale ed il segretario non partecipano alla discussione ed alla deliberazione quando si trovano in uno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge ovvero vengano esaminati oggetti in cui si possano configurare interessi personali.
7. Nei casi di cui al comma 6. il segretario viene sostituito in via temporanea da un componente del collegio stesso, nominato dal Presidente.
8. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono firmati dal Presidente, dal segretario e dal Consigliere anziano presente alla seduta; i verbali delle deliberazioni di Giunta sono firmati dal Presidente, dal segretario e dal Vice Sindaco ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Assessore.

Art. 8

Controllo sugli atti

- I. Le modalità ed i termini del controllo sulle deliberazioni e sui provvedimenti comunali sono stabiliti dalla legge.
2. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme di legge, regola le modalità e le forme di comunicazione delle deliberazioni della Giunta ai

capigruppo consiliari e ogni altro aspetto attinente allo svolgimento dei controlli previsti dalla legge.

Capo II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Funzioni e composizione

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica ed il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, resta in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. In particolare esso ha competenza in materia di atti fondamentali definiti tali dalla legge, nonché nell'esercizio del controllo sulla loro attuazione.
2. Il suo operato si ispira al principio della solidarietà e garantisce i principi della pubblicità, della trasparenza e della legalità di tutti gli atti comunali e dell'andamento complessivo dell'azione comunale.
3. La Giunta, a sua discrezione, può chiedere al Consiglio di pronunciarsi su qualsiasi argomento ritenuto rilevante o di particolare interesse per la comunità locale.

Art. 11

Funzionamento

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono considerate sessioni ordinarie quelle in cui si discute il bilancio di previsione ed il conto consuntivo nei periodi compresi tra il mese precedente e seguente rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
2. La seduta del Consiglio in seconda convocazione, il cui avviso con i medesimi oggetti da trattarsi può essere contenuto in quello di prima convocazione, non può avere luogo nella stessa giornata in cui è stata stabilita la seduta in prima convocazione.
3. In prima convocazione la seduta è valida se interviene almeno la metà dei Consiglieri, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti il Consiglio.
4. Le sedute sono pubbliche, salvo nei casi previsti da leggi statali o regionali oppure qualora vengano trattati argomenti che comportino apprezzamenti su qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, ovvero lo decida, per garantire il corretto e libero svolgimento della riunione, il Consiglio stesso con votazione favorevole dei due terzi dei Consiglieri presenti.

5.Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne presiede i lavori e che, nel formulare l'ordine del giorno può sentire la Giunta.

6.La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti e con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

7.L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della seduta in prima convocazione per le sessioni ordinarie; per le altre sessioni, salvo casi particolari previsti dalla legge o dal presente Statuto, l'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno tre giorni prima dell'adunanza in prima convocazione.

8.In caso d'urgenza l'avviso di convocazione con relativo elenco dei punti all'ordine del giorno deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la seduta.

9.Quanto espresso al comma 8. vale anche per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

10.Nel caso in cui un quinto dei Consiglieri lo richieda il Sindaco convoca il Consiglio nel termine di venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

11.Negli stessi termini stabiliti ai commi 7. e 8., l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo pretorio.

12.Con votazione adottata all'unanimità dei presenti, il Consiglio può chiedere la convocazione nei tempi e per gli argomenti ritenuti opportuni, dandone comunicazione ai Consiglieri assenti alla seduta e pubblicità almeno con la pubblicazione all'Albo pretorio.

13.Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 12

Consiglieri comunali

1.Ciascun Consigliere rappresenta l'intero Comune. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e la sua posizione giuridica sono regolate dalla legge. Gli istituti di decadenza e di revoca sono disciplinati dalla legge;

2. (abrogato).

3.I Consiglieri esercitano il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4.I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.

5.I Consiglieri sono dichiarati decaduti nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, oltre ad essere irrevocabili, sono immediatamente efficaci e devono essere assunte al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.

Il Consiglio comunale procederà entro e non oltre dieci giorni alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo.

Non si dà luogo alla surroga nel caso in cui sia necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

7. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. La surrogazione e la supplenza dei consiglieri sono regolate dalla legge. Il Consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dall'evento che ha causato la vacanza.

Art. 13

Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che, nella consultazione elettorale, ha riportato il maggior numero di voti e che non rivesta la carica di Sindaco, di Vice Sindaco o di Assessore. A parità di voti si ha per anziano il Consigliere di maggiore età.

2. Per il calcolo del numero dei voti si sommano le cifre di preferenza individuali ai voti conseguiti dal candidato a Sindaco nella lista di appartenenza.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si possono costituire in gruppi consiliari composti da uno o più elementi e ne danno comunicazione, designando anche il capogruppo, al Consiglio comunale, che ne prende atto.

2. In attesa o in mancanza di designazione del capigruppo sono considerati tali il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella lista collegata al Sindaco e che non sia membro della Giunta ed i candidati a Sindaco delle altre liste, in ossequio al criterio della maggiore rappresentatività.

3. Il funzionamento dei gruppi consiliari e le loro attribuzioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 15

Commissioni

1. Oltre alle commissioni previste dalle leggi dello Stato e della Regione, il Consiglio istituisce commissioni permanenti la cui composizione, le attribuzioni ed il funzionamento sono regolati dai relativi regolamenti.

2. Il Consiglio può istituire commissioni temporanee, d'inchiesta o speciali, incaricate di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse, di esperire indagini conoscitive ovvero di supportare l'attività del Consiglio stesso e della Giunta.

3. La composizione delle commissioni deve essere ispirata ai principi della proporzionalità riscontrabile all'interno del Consiglio, delle pari opportunità, della rappresentatività economico-sociale e della professionalità, competenza e capacità dei singoli componenti.

4. La costituzione e la composizione delle commissioni devono garantire la presenza di entrambi i sessi e devono tenere conto dei principi di partecipazione popolare dettati dalla legge e dal presente Statuto, in particolare dal secondo comma dell'art. 45.

5. Le commissioni istituite dal Consiglio possono essere soltanto consultive e ad esse non possono essere attribuiti poteri

sostitutivi di organi comunali.

6. Le commissioni suddette, qualunque siano le loro competenze, sono tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7. Nell'ambito dell'attività ispettiva riconosciuta dalla Legge, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagini sull'attività dell'Amministrazione. Esse, oltre a rispettare il principio delle pari opportunità, devono essere composte per almeno un terzo da Consiglieri di minoranza; i loro compiti vengono stabiliti dal Consiglio all'atto della costituzione su specifica richiesta dei proponenti l'istituzione delle stesse ed il loro funzionamento viene normato con apposito regolamento. La presentazione dei risultati delle indagini deve essere resa al Consiglio entro trenta giorni dalla consegna degli atti al Sindaco.

Capo III GIUNTA COMUNALE

Art. 16

Funzioni e composizione

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per la realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che varia da un minimo di quattro ad un massimo di sei di cui uno svolge le funzioni di Vice Sindaco.

3. I componenti la Giunta, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

4. Il Sindaco può nominare assessori, fino al numero massimo di due, cittadini non facenti parte del Consiglio comunale che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e provvisti di provata competenza riscontrabile anche dal curriculum che deve accompagnare l'atto di nomina.

L'Assessore esterno al Consiglio non può essere nominato Vice Sindaco.

Non può essere nominato assessore esterno colui che, pur essendosi candidato alla carica di Consigliere comunale nell'ultima tornata elettorale, non sia stato eletto.

Non può, infine, essere nominato assessore esterno il Consigliere che abbia presentato le proprie dimissioni da tale carica.

5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica dei componenti la Giunta e gli istituti di decadenza e di revoca sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto.

6. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni o di decadenza singole, restano in carica fino all'elezione o alla nomina dei successori.

7. Il Sindaco, provvedendo alla loro immediata sostituzione, può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

8. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco fino allo svolgimento delle elezioni.

Art. 17 **Decadenza**

1. La Giunta decade nel caso di scioglimento del Consiglio e nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio.

Art. 18 **Mozione di sfiducia costruttiva**

1. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La data di presentazione è rappresentata dalla data di consegna della mozione di sfiducia al segretario comunale.

Art. 19 **Competenze e attribuzioni**

1. La Giunta, impostando la propria attività ispirata ai principi della trasparenza, della efficienza e della efficacia delle proprie azioni, collabora con il Sindaco e adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

2. Alla Giunta, che opera attraverso deliberazioni collegiali, competono tutti gli atti di gestione e di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al segretario o ai dirigenti. In particolare alla Giunta sono attribuiti i compiti inerenti alla gestione del governo locale ed alla organizzazione comunale e la competenza in tutti gli atti, di qualsiasi natura, che attengano alla gestione ed alla esecuzione dei programmi e degli indirizzi generali o particolari deliberati dal Consiglio.

3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco assegna compiti e funzioni agli Assessori ed ha facoltà di conferire deleghe.

5. Gli Assessori non hanno facoltà di delega, ad eccezione del Vice Sindaco nel caso in cui, per l'assenza prolungata o l'impedimento temporaneo del Sindaco, ne assuma le funzioni.

6. La Giunta, nel rispetto dei principi della partecipazione popolare, risponde del proprio operato al Consiglio comunale e riferisce annualmente sulla propria attività.

7. La Giunta nell'ambito delle proprie competenze provvede, altresì, alla nomina del nucleo di valutazione.

Art. 20

Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni ed è convocata dal Sindaco ogni qual volta si renda necessario o egli lo giudichi opportuno.

2. Il Sindaco presiede la Giunta e stabilisce l'ordine dei giorni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco.

4. Le riunioni di Giunta non sono pubbliche; alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri comunali, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi la presiede a riferire su particolari problemi. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo pretorio secondo le norme vigenti ed in modo da assicurarne comunque la conoscenza da parte della comunità.

Capo IV

SINDACO

Art. 21

Funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale e ufficiale di Governo. Egli è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, salvo i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, alla esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune dallo Stato o da altri Enti.

2. Il Sindaco risponde dell'esercizio delle proprie funzioni al Consiglio comunale ed ha competenza di indirizzo e di vigilanza dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive comunali.

3. La legge disciplina la sua situazione giuridica, le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 22

Competenze e attribuzioni

1. Il Sindaco, oltre ai compiti definiti e assegnati dalla legge, ha competenza in ordine alle incombenze attinenti alla sua funzione di Capo dell'Amministrazione comunale e in materia di vigilanza e di organizzazione dell'Ente.

2. Il Sindaco, in quanto Capo dell'Amministrazione comunale:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può comparire in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto.

b) ha la funzione di garantire la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite e delegate al Comune.

- d) coordina l'attività dei singoli Assessori, assicura l'unità di indirizzo della Giunta e impartisce direttive generali al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa.
 - e) concorda con gli organi collegiali o con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente.
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale nomina rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società.
 - g) (abrogato)
 - h) convoca comizi per i referendum consultivi.
 - i) promuove la conclusione di accordi di programma, da portare a conoscenza del Consiglio comunale.
 - l) (abrogato)
 - m) rilascia le autorizzazioni la cui competenza è prevista dalla legge.
 - n) (abrogato)
 - o) adotta i provvedimenti concernenti il personale che non siano di competenza per legge o per regolamento, del Consiglio, della Giunta o del segretario comunale.
 - p) (abrogato)
 - q) rilascia attestati di notorietà pubblica.
 - r) (abrogato)
 - s) il Sindaco entro sei mesi dalla propria elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Al Sindaco sono attribuite le seguenti competenze in materia di vigilanza:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
 - b) promuove, direttamente o di concerto con il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
 - c) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un proprio delegato.
 - d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
 - e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al Comune e ne informa il Consiglio comunale.
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4. Il Sindaco svolge le seguenti funzioni in materia di organizzazione:
- a) stabilisce, eventualmente sentendo la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e ne presiede la seduta.
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco stesso.
 - c) dispone la convocazione, propone gli argomenti da trattare e presiede la Giunta.
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
5. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 23

Facoltà di delega

1. Il Sindaco, a sua discrezione, ha facoltà di delegare agli Assessori, a responsabili degli uffici o ad altro personale, l'adozione di atti e provvedimenti, compresi quelli previsti dal presente Statuto.

2. La delega può essere generale o riferita a singole fattispecie.

3. Il Sindaco deve conferire delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e, oltre a poter assegnare incarichi o attribuzioni agli Assessori e ai Consiglieri, ha facoltà di delega parziale agli Assessori e, previo parere della Giunta, a Consiglieri comunali.

4. Le deleghe rilasciate al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza del Consiglio comunale e ne deve essere effettuata la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio.

5. Le deleghe conferite a responsabili degli uffici o ad altro personale, se relative ad attribuzioni non meramente esecutive, devono essere portate a conoscenza del Consiglio comunale e pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio.

Art. 24

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, compresa la rappresentanza legale, in caso di assenza o impedimento.

2. Il Vice Sindaco deve essere nominato dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e può essere sostituito con revoca, da parte del Sindaco stesso, della delega generale che deve essere immediatamente conferita ad altro Assessore.

3. Il Vice Sindaco non può trasferire ad altri le deleghe conferitegli, fatto salvo quanto stabilito al comma 5. dell'art. 19 del presente Statuto.

4. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco vengono esercitate dall'altro Assessore appositamente delegato.

Capo V

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 25

Funzioni

1. Il segretario comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra la funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con gli Assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative comunali.

2. Al segretario comunale sono affidati compiti di carattere gestionale e consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

3. La situazione giuridico-economica del segretario comunale è regolata dalla legge.

4. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale, con apposito provvedimento del Sindaco.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario, per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 26

Competenze ed attribuzioni

1. Il segretario comunale sovrintende all'attività gestionale del Comune, esercitando funzioni dirigenziali e di controllo nei confronti degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio e in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco.

2. Il segretario comunale, oltre a svolgere con potestà d'iniziativa ed autonomia le funzioni di coordinamento dei dirigenti, degli uffici e dei servizi comunali, cura l'adozione di provvedimenti e di atti che non comportino attività deliberativa, provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

3. Al segretario comunale competono le attribuzioni stabilite dalla legge. In particolare egli ha competenza nelle seguenti materie:

a) adozione di atti interni di carattere organizzativo-gestionale, tra i quali:

1) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazioni degli organi competenti.

2) predisposizione di proposte di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi.

3) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli stessi.

4) presidenza delle commissioni, ai sensi di legge, dei concorsi per le assunzioni di personale e per le gare di appalto.

5) sottoscrizione di mandati di pagamento e reversali d'incasso in sostituzione del responsabile del servizio finanziario.

b) sovrintendenza, direzione, coordinamento e controllo degli uffici e del personale, tra le quali:

1) l'autorizzazione delle prestazioni straordinarie, delle missioni, dei congedi e dei permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e delle direttive ricevute.

2) l'esercizio del potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli subordinati.

3) l'emanazione di direttive ed ordini.

c) formulazione di pareri e valutazioni di ordine tecnico e giuridico.

d) funzioni di legalità e garanzia, attraverso la partecipazione alle sedute degli organi collegiali e la verbalizzazione delle deliberazioni.

4. Il segretario comunale ha facoltà di delega nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 27

Responsabilità

1. Il segretario comunale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione della struttura burocratica comunale, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti affidatigli.

2. Il segretario comunale, in relazione alle proprie competenze esprime anche il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio interessato.

Capo VI UFFICI

Art. 28

Principi strutturali ed organizzativi

1. La struttura organizzativa è definita e regolamentata dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta e in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali, per assolvere le esigenze funzionali e gestionali dell'attività comunale, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e socio-economiche del Comune.

2. L'articolazione della struttura interna, le forme e le modalità di organizzazione ed il funzionamento degli uffici sono disciplinati da apposito regolamento organico in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può stabilire forme e modalità di decentramento, in diverse località del territorio comunale, di uffici e strutture comunali in genere.

Art. 29

Uffici comunali

1. All'interno dell'organizzazione strutturale gli uffici sono articolati in modo da assicurare la flessibilità della struttura stessa in relazione ai compiti istituzionali del Comune, agli obiettivi individuati dal Consiglio comunale e ai progetti da realizzare.

2. Le competenze e le attività dei vari uffici sono collegate funzionalmente, integrate fra di loro e garantiscono il totale svolgimento di tutte le funzioni comunali.

Art. 30

Personale

1. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune in esecuzione di leggi e del presente Statuto.

2. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina, in particolare, i rapporti tra il Comune ed il personale dipendente.

3. L'Amministrazione comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale con l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Al fine di verificare e valutare l'efficienza e l'efficacia del personale dipendente, è prevista la nomina di un nucleo di valutazione costituito dal

segretario comunale e da due membri dotati di comprovata esperienza specifica.

Art. 31
Dirigenti

1. Nell'ambito e con i limiti previsti dalle disposizioni di legge, l'organizzazione strutturale del Comune terrà conto dell'opportunità di attribuire incarichi dirigenziali e di alta responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.

Art. 32
Responsabili degli uffici

1. Nel caso in cui agli uffici non siano preposti dirigenti, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali, può assegnare funzioni di responsabilità a dipendenti comunali.

2. I responsabili degli uffici, il cui incarico può essere revocato nei casi previsti dalla legge e dai contratti di lavoro, dipendono e sono coordinati dal segretario comunale o dal direttore generale se nominato.

3. Ai responsabili degli uffici ovvero al dipendente con la qualifica più elevata spetta formulare i pareri tecnici e contabili previsti dalla legge che devono integrare le deliberazioni degli organi comunali.

Art. 33
Collaborazioni esterne

1. Per il raggiungimento di obiettivi determinati, il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne a termine e ad alto contenuto di professionalità.

2. Nei limiti previsti dalla legge, gli incarichi di collaborazione ed i relativi rapporti, di natura privatistica, sono disciplinati di volta in volta da specifiche convenzioni.

Capo VII
SERVIZI

Art. 34
Servizi pubblici locali

1. La gestione di servizi pubblici da parte del Comune, la cui competenza viene stabilita dalla legge, può avvenire in economia, in concessioni a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di società che a sua volta può essere a capitale privato oppure a capitale pubblico e privato, con prevalenza di capitale pubblico, oppure a capitale interamente pubblico, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

2. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può partecipare con proprie quote a società di capitale che, consentano la gestione di servizi

pubblici ritenuti di grande rilevanza sociale nell'interesse della comunità locale.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio viene effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse possibilità previste dalla legge o dal presente Statuto, privilegiando la collaborazione con altri Enti, società, cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

4. Le forme e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi sono oggetto di apposito regolamento e la costituzione di aziende speciali e di istituzioni avviene nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 35

Società, Aziende speciali e istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle società e delle aziende speciali sono disciplinate dal loro statuto e dal contratto di servizi, approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dai regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle società o delle aziende stesse.

2. I consigli di amministrazione delle aziende speciali e delle società sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e tenendo presente i diritti delle minoranze. Gli amministratori possono essere consiglieri comunali ovvero membri esterni al Consiglio in possesso dei requisiti per l'eleggibilità e la compatibilità alla carica di consigliere e devono presentare requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa. La titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente Statuto e, pertanto, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

Art. 36

Gestione associata con altri Enti

I. Il Comune sviluppa e promuove rapporti con altri Enti per lo svolgimento, tramite appropriate forme associative, di servizi pubblici di qualsiasi natura interessanti la comunità locale.

Titolo III FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE

Art. 37

Principi generali

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, si avvale di tutte le facoltà associative o di cooperazione previste dalla legge.

2. Il Comune può promuovere azioni dirette alla collaborazione associativa con altri Enti al fine di pervenire alla gestione coordinata di uno o più servizi ovvero per conseguire uno o più obiettivi di interesse collettivo.

Art. 38

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni, in conformità alla legge, per consentire l'esercizio associato di funzioni e di servizi ed il loro coordinamento.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 39

Consorzi

1. Il Comune, in conformità alla legge, partecipa a consorzi anche aventi carattere plurifunzionale, per realizzare e gestire servizi rilevanti che, per caratteristiche funzionali o dimensionali, necessitano di particolari strutture amministrative e tecniche, ovvero per economicità di gestione.

2. Gli Statuti dei consorzi e le relative convenzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge, sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 40

Unione di Comuni

1. Il Comune, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi e con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, può costituirsi in unione con altri Comuni contermini nelle forme e con le finalità previste dalla legge.

2. L'atto costitutivo ed i regolamenti dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 41

Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di un complesso procedimento per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, può concludere accordi di programma.

2. Il Sindaco può convocare conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare azioni integrate e coordinate tramite la definizione di accordi di programma.

3. Gli accordi di programma sono stipulati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge.

Titolo IV DIRITTI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 42

Partecipazione e iniziative popolari

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, la tempestività e l'efficacia dell'attività dell'Ente e garantisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalla legge.

2. Il Comune privilegia, incentiva e tutela le libere forme associative e cooperative e le organizzazioni di volontariato. A tal fine, considera con favore ogni attività intesa a concorrere con metodo democratico alla vita politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, singoli o associati, e può attivare forme di consultazione.

4. In materie di competenza locale ritenute di particolare interesse da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme di partecipazione popolare.

Art. 43

Azione popolare e diritti di accesso ed informazione

1. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge, si adopera per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi, per la semplificazione dell'azione amministrativa e per garantire il diritto di accesso ad atti e documenti.

2. Le materie di cui al comma 1., se non regolate da leggi o regolamenti statali o regionali, sono disciplinate da regolamenti comunali deliberati dal Consiglio.

Capo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44

Consultazioni, riunioni e assemblee

1. Il Consiglio comunale promuove e regola consultazioni di cittadini, di operatori economici, di forze sociali, di associazioni e di altri organismi nelle

forme volta per volta ritenute più idonee. Dette consultazioni possono essere promosse anche dalla Giunta.

2. Il Comune favorisce il libero svolgimento in forme democratiche di attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative e garantisce la possibilità di promuovere riunioni e assemblee da parte di tutti i cittadini, gruppi, organismi ed associazioni, mettendo a disposizione locali e strutture comunali.

Art. 45

Organismi di partecipazione

1. Comune promuove e favorisce la costituzione di appositi organismi che collaborino nella gestione di particolari iniziative che abbiano per finalità la creazione di benefici alla comunità locale.

2. La composizione delle commissioni consiliari e comunali, salvo i casi specificatamente regolati dalla legge, deve garantire una adeguata partecipazione di membri non facenti parte del Consiglio comunale.

Art. 46

Incentivazione

1. Per favorire la partecipazione popolare il Comune può prevedere forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale sia tecnico-professionale ed organizzativa.

2. Le forme, i criteri e le modalità di concessione delle incentivazioni previste dal comma 1. sono disciplinati da regolamenti comunali.

Art. 47

Referendum consultivi

1. È ammessa l'indizione di referendum consultivi tra la popolazione comunale su questioni di rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale e in materie di esclusiva competenza locale.

2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) tributi, tariffe e bilancio;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine;
- d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- e) materie che sono già state oggetto di referendum negli ultimi cinque anni.

3. La proposta di indizione di referendum può essere di iniziativa consiliare o di iniziativa popolare. I soggetti promotori possono essere:

- a) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiornate all'ultima revisione periodica.

4. Nel caso di referendum su iniziativa popolare il Consiglio comunale deve deliberare in merito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la consultazione elettorale deve essere indetta entro novanta giorni dalla data di indizione del referendum.

5. Il regolamento comunale disciplina l'apposita commissione composta da tre esperti nominati dal Consiglio comunale al di fuori dei suoi componenti, le

modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, i requisiti di ammissibilità del referendum, i criteri di formulazione del quesito e lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Fatte salve le disposizioni di legge, il referendum non può aver luogo nei sei mesi antecedenti le consultazioni elettorali che riguardino organi comunali.

7. Per la validità del referendum occorre la partecipazione al voto di oltre il cinquanta per cento degli aventi diritto.

8. I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere favorevole dell'apposita commissione di cui al comma 5., con deliberazione motivata del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, quando l'oggetto del quesito referendario non abbia più ragion d'essere, in quanto siano state adottate determinazioni specifiche sull'oggetto della consultazione, ovvero sussistano gravi impedimenti temporanei che ne comportino il rinvio.

9. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a consultazione popolare.

Capo III INIZIATIVE POPOLARI

Art. 48

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento a problemi di rilevanza comunale.

2. Le istanze devono essere sottoscritte da uno o più elettori ed il loro esame da parte dell'organo destinatario deve avvenire nei termini previsti dal regolamento e comunque non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiornate all'ultima revisione periodica e le firme devono essere assistite dall'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento. L'esame delle petizioni e delle proposte da parte dell'organo destinatario deve avvenire entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

4. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare tramite petizioni e proposte le seguenti materie:

- a) tributi, tariffe e bilancio.
- b) espropriazioni per pubblica utilità.
- c) designazioni e nomine.

Art. 49

Istanze di soggetti collettivi e di cittadini non iscritti nelle liste elettorali dei Comune

1. Associazioni, comitati, gruppi o singoli cittadini italiani o stranieri possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dall'attività amministrativa.

2. Il regolamento comunale disciplina i termini e le modalità di evasione delle istanze di cui al comma 1.

Capo IV DIFENSORE CIVICO

Art. 50

Istituzione del difensore civico

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione pubblica locale, segnalando al Sindaco, sia di propria iniziativa che su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione comunale, degli Enti e delle aziende dipendenti dal Comune o di cui il Comune fa parte.

2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può nominare il difensore civico comunale ovvero promuoverne l'istituzione in collaborazione con altri Comuni o con altri Enti.

3. Il Consiglio comunale può deliberare affinché la nomina del difensore civico sia effettuata da altri Enti, in particolare dalla Comunità Montana, o stipulare una convenzione con l'ufficio del difensore civico regionale per l'espletamento delle funzioni tipiche dell'istituto anche nei confronti dei soggetti indicati al comma 1.

4. Il difensore civico assume anche il ruolo di garante del contribuente previsto dallo Statuto del contribuente e dalla normativa vigente.

Art. 51

Nomina e durata

1. Nel caso di nomina da parte del Consiglio comunale, il difensore civico è nominato a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Prima di assumere le funzioni presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

2. Può essere nominato difensore civico chiunque risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica italiana, sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e abbia la necessaria preparazione, maturata anche attraverso l'esperienza professionale, in materie giuridiche ed amministrative.

3. La carica di difensore civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

- a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale, comunale o membro del Consiglio di Comunità Montane e di Assemblee di Unità Socio-Sanitarie Locali;
- b) la mansione di ministro di culto;
- c) la qualifica di amministratore o dirigente di Enti pubblici, istituti pubblici, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;

d) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di attività professionale o commerciale che costituiscano oggetto di rapporti giuridici o economici in corso con l'Amministrazione comunale.

4. L'incarico del difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio comunale per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio e decade, pur esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore, con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto.

5. Al difensore civico, al momento della nomina, viene assegnata una indennità di funzione oltre all'eventuale documentato rimborso spese.

Art. 52 **Funzioni**

1. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto al rispetto dell'ordinamento vigente.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta o di propria iniziativa, presso i soggetti indicati al comma 1. dell'art. 50, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti, il difensore civico, fatte salve le disposizioni di legge, può richiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, ottenere tutte le informazioni e chiarimenti circa lo stato delle pratiche suddette, nonché avvalersi degli uffici comunali.

4. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio ed ha l'obbligo di segnalare al Sindaco eventuali disfunzioni, abusi, ritardi o carenze riscontrati nell'adempimento del proprio mandato.

Art. 53 **Rapporti con il Consiglio comunale**

1. Il difensore civico, entro il mese di marzo, invia al Sindaco, per la presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, annotando eventuali osservazioni e suggerimenti.

2. Il difensore civico, di propria iniziativa ed in qualunque momento, può inviare relazioni al Sindaco e al Consiglio comunale.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio comunale può disciplinare con un apposito regolamento i rapporti del Comune con il difensore civico.

Capo V DIRITTI DI PARTECIPAZIONE, DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54 **Diritto di partecipazione**

1. I cittadini, le associazioni rappresentative di interessi diffusi e tutti coloro che sono titolari di interessi pubblici o privati, hanno diritto di conoscere le scelte amministrative comunali, di partecipare attivamente alla loro definizione e di intervenire nei procedimenti amministrativi, qualora possa loro derivare un pregiudizio dai provvedimenti stessi ovvero ne siano interessate le loro attività o prerogative.

2. I soggetti di cui al comma 1. hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti e di presentare istanze, memorie scritte, documenti e proposte pertinenti all'oggetto del provvedimento medesimo.

3. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di partecipazione sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 55

Publicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatti salvi i casi previsti da leggi e regolamenti; i criteri e le modalità di pubblicità sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può vietare temporaneamente l'esibizione di atti e documenti ovvero limitarne la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche prescrizioni di legge.

Art. 56

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune, in base ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto e fatti salvi i casi disciplinati dalla legge stessa, nella definizione delle modalità e dei termini di svolgimento dei procedimenti amministrativi garantisce la partecipazione dei cittadini ed il loro diritto all'accesso ed all'informazione.

2. Le modalità, le responsabilità operative, i criteri di pubblicità ed i termini di comunicazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi, se non stabiliti dalla legge, sono definiti e disciplinati da regolamenti comunali.

Art. 57

Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli ed associati, è garantito il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali, nonché la facoltà di ottenere il rilascio di copie.

2. Le modalità di accesso e di rilascio degli atti e dei provvedimenti o di loro copie, previo pagamento delle somme stabilite, sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 58

Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti che interessano la comunità locale.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa.
3. Al fine di consentire e agevolare il diritto dei cittadini all'informazione il Comune può avvalersi di qualsiasi mezzo che permetta di soddisfare tale diritto e, oltre ai sistemi tradizionali quali la notificazione e la pubblicazione all'Albo pretorio, può utilizzare altri mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima divulgazione di atti, provvedimenti o notizie.

Titolo VI FINANZA, CONTABILITÀ E PATRIMONIO

Capo I GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 59

Principi generali

1. L'ordinamento della finanza locale, le direttive e le competenze in materia di finanza e di contabilità comunali sono definite e regolate dalla legge e dagli appositi regolamenti.

Art. 60

Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha propria autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza pubblica e locale.
2. Il Comune esercita autonoma potestà impositiva nel rispetto dei precetti costituzionali e dei principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

Art. 61

Bilancio e programmazione

1. I criteri ed i termini per la predisposizione e la redazione di documenti programmatici, del bilancio e del conto consuntivo sono stabiliti dalla legge.
2. Nel rispetto delle norme legislative il Comune caratterizza la propria azione privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. La gestione delle risorse finanziarie e la redazione degli strumenti contabili avvengono nel rispetto dei principi della chiarezza, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario;
4. Le approvazioni del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono assistite dalla relazione della Giunta che consente di individuare rispettivamente gli indirizzi gestionali per l'anno di riferimento ed il loro rispetto.

CAPO II CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 62

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di revisori dei conti oppure, se previsto e consentito dalla legge, ad un solo revisore, nominato dal Consiglio comunale.
2. I requisiti, le funzioni ed i rapporti tra il Comune ed il collegio dei revisori ovvero il revisore dei conti sono stabiliti o disciplinati dalla legge, dal presente Statuto, da accordi di carattere nazionale e dal regolamento comunale.
3. Il collegio dei revisori ovvero il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Dall'attività di revisione deriva la formulazione di proposte all'Amministrazione comunale in materia di gestione economico-finanziaria ed eventualmente in ordine ai metodi di organizzazione e gestione dei servizi.
5. Il Consiglio comunale definisce i criteri per l'esame e la discussione dei rilievi e delle proposte derivanti dall'attività di revisione tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Art 63

Controlli Interni

1. Il Consiglio comunale può definire e regolamentare un sistema di controlli interni che consentano di supportare le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati gestionali.
2. Le norme regolamentari dei controlli interni tengono conto dell'esigenza di individuare puntualmente le forme e la metodologia dei controlli gestionali complessivi o settoriali che, con riferimento agli obiettivi prefissati, si intendono attuare.

CAPO III PROPRIETA' COMUNALE

Art. 64

Beni comunali

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali e la loro definizione è riservata alla Legge.

Art. 65

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali viene redatto un apposito inventario compilato nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

2.L'attività gestionale dei beni, relativamente all'acquisizione, alla manutenzione, alla conservazione e all'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità e la responsabilità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario, sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito della normativa di legge in materia.

CAPO IV CONTRATTI

Art. 66

Principi e procedure

1.La stipulazione dei contratti riguardanti acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, appalti o quanto altro soggetto a formalizzazione contrattuale, viene effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

2.Nell'ambito delle forme stabilite dalla legge e nel rispetto dei principi di economicità, di chiarezza, di pubblicità dell'attività amministrativa, è ammesso il ricorso a qualsiasi metodo di scelta del contraente.

3.Nella scelta delle procedure e nel loro svolgimento viene rivolta particolare attenzione all'applicazione della normativa antimafia.

4.La disciplina dei contratti è normata da apposito regolamento.

Titolo VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67

Principi generali

1.La funzione normativa del Comune si esplica con la deliberazione di norme statutarie, con la attuazione della potestà regolamentare e con la emanazione di ordinanze.

2.Il Comune, nelle materie di propria competenza, ha potestà normativa che, nel rispetto dei principi e delle disposizioni legislative - statali e regionali, deve essere conforme alle direttive stabilite dallo Statuto.

3.Per quanto non previsto dalle norme statutarie o regolamentari si fa riferimento alle leggi dello Stato o della Regione.

Art. 68

Statuto

1.Lo Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di autonomia locale, stabilisce la normativa fondamentale dell'ordinamento comunale, disciplina l'organizzazione interna del Comune e la conformazione dei rapporti tra lo stesso ed i cittadini.

2.La normativa statutaria si ispira alla storia, alle tradizioni ed agli usi della comunità Vicese e riafferma i principi di libertà, di democrazia e di uguaglianza dei cittadini.

3.Le modalità ed i termini di approvazione, di modifica e di entrata in vigore dello Statuto sono regolati dalla legge.

Art.69

Modifiche allo Statuto

1.Le proposte di modifiche statutarie possono essere di iniziativa consiliare, di iniziativa della Giunta o di iniziativa popolare di cui agli artt. 47 e 48 del presente Statuto.

2.Il Consiglio comunale, con la stessa maggioranza fissata dalla legge per l'approvazione dello Statuto, nella prima seduta successiva alla data di proposta stabilisce di volta in volta le modalità ed i termini di esame delle richieste di cui al comma 1.

Art. 70

Regolamenti

1.Il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.

2.I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali e delle disposizioni statutarie, tenendo conto di eventuali altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi competenza nelle materie stesse.

3.La proposta di adozione e di modifica di regolamenti comunali può essere di iniziativa del Consiglio comunale, della Giunta o di uno o più Consiglieri.

4.I regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

5.Le materie regolamentari possono essere sottoposte a referendum consultivo ed oggetto di istanze, petizioni e proposte ai sensi degli artt. 47 e 48 del presente Statuto.

Art. 71

Entrata in vigore e pubblicità dei regolamenti

1.La pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione consiliare di adozione dei regolamenti comunali avviene nei termini fissati dalla legge e dal presente Statuto. L'esecutività delle norme regolamentari, ottenuto il visto di legittimità, decorre dal quinto giorno successivo a quello della loro nuova pubblicazione all'Albo pretorio.

2.I regolamenti comunali sono sottoposti a forme di pubblicità che garantiscano l'effettiva possibilità di conoscenza delle norme ivi contenute e sono concessi in visione a chiunque intenda consultarli.

3.Il Consiglio comunale, nel rispetto delle diverse disposizioni di legge, può modificare i termini previsti dal comma 1. e può stabilire di volta in volta, a seconda della materia oggetto di regolamentazione, le forme di pubblicità ritenute idonee a soddisfare quanto previsto dal comma 2.

Art. 72

Piani e programmi generali o settoriali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera in merito alla pianificazione di interventi e progetti e approva programmi generali o settoriali nelle varie materie di competenza comunale.

2. L'esecuzione di quanto contenuto nei piani e nei programmi deliberati dal Consiglio è demandata alla Giunta che, d'iniziativa o su richiesta del Consiglio stesso, deve riferire periodicamente in merito.

Art. 73 **Ordinanze**

1. Al fine di attuare le disposizioni contenute in leggi e regolamenti generali o in regolamenti comunali, il Responsabile del servizio interessato emana ordinanze di carattere ordinario, anche imponendo ai soggetti interessati, se del caso, obblighi positivi o negativi a cui adempiere.

2. Nel caso di gravi pericoli che minaccino in ogni modo l'incolumità dei cittadini, il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta ordinanze contingibili ed urgenti.

3. Nel caso in cui non si ottemperi alle ordinanze adottate, il Responsabile o il Sindaco, secondo le rispettive competenze, provvede d'ufficio e a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati eventualmente incorsi.

4. L'ordinanza ha forma scritta e se ha carattere individuale, viene notificata al destinatario, mentre, negli altri casi, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune oltre ad essere divulgata nelle forme e nei termini di volta in volta previsti dalla legge e ritenuti opportuni.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le ordinanze di sua competenza sono emanate da chi lo sostituisce secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE

Art. 74 **Termini per l'adozione di regolamenti**

1. Il Consiglio comunale, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, approva i regolamenti ivi previsti la cui adozione risulti necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dell'attività amministrativa.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1., restano in vigore le disposizioni adottate dal Comune secondo la normativa previgente che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 75 **Pubblicità della normativa statutaria**

1. All'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 76

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore al termine degli adempimenti previsti dalla legge stessa.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.